

L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE

DEL DATORE DI LAVORO DEL SOGGETTO

ONERATO.

MANCATA ESECUZIONE DA PARTE DEL DATORE

DI LAVORO.

L'introduzione di tale strumento di garanzia nel nostro ordinamento è avvenuta per tappe successive, attraverso l'approvazione di varie norme che si sono succedute ed aggiunte alle precedenti e che formano un insieme non organico, per vari aspetti contraddittorio, che ha creato in dottrina ed in giurisprudenza notevoli problemi interpretativi e di coordinamento.

La normativa vigente

SEPARAZIONE

La prima applicazione di tale strumento di garanzia si è avuta nell'ambito della separazione giudiziale. L'obbligo in questione, sotto forma di **ordine diretto di pagamento al terzo** è previsto dall'art. **156 6° comma c.c.** come sostituito della L.151/1975 di riforma del diritto di famiglia che, recita: *“In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente*

*somme di denaro all'obbligato, che **una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto***".

Tale istituto è stato pertanto inizialmente introdotto a garanzia dell'assegno di mantenimento **disposto con sentenza nella separazione giudiziale**.

Successivamente, numerosi interventi della giurisprudenza, in particolare della Corte Costituzionale, hanno esteso la tutela:

- agli assegni derivanti da **procedimenti di separazione consensuale**, in favore dei **figli** di coniugi consensualmente separati (1);
- agli assegni previsti **in favore dei coniugi** consensualmente separati (2);
- agli assegni disposti in corso di separazione giudiziale con provvedimento del **G. Istruttore** (3);

DIVORZIO

Per il divorzio la tutela in oggetto è stata introdotta con la modifica dell'art. 8 della L.898/1970 da parte della L.74/1987, che ha modificato il comma 3 dell'art. 8 ed ha aggiunto i commi da 4 a 6 (oltre al 7° comma dedicato al sequestro).

Il 3° comma di tale norma recita: *“Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, **dopo la costituzione in mora a mezzo racc.a.r. del coniuge obbligato e inadempiente per almeno 30 giorni**, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro*

all'obbligato, con invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”.

Il successivo 6° comma prevede poi un limite quantitativo di tale versamento diretto, che non può superare “**...la metà delle somme dovute al coniuge obbligato...**”.

Già dalla semplice lettura delle norme si evincono due diversità sostanziali tra i due sistemi:

- **a)** mentre l'art.156 6° comma subordina l'applicazione di tale tutela all'**ordine del giudice** al terzo, l'art. 8 L.898/70 prevede la **richiesta diretta di pagamento da parte dell'avente diritto**, senza alcun ricorso al giudice.

- **b)** la seconda significativa diversità tra i due sistemi sta nei limiti: l'ordine emesso nei giudizi di separazione può avere ad oggetto **una parte** della somma dovuta dal terzo (ma vedremo come tale locuzione sia stata interpretata dalla giurisprudenza); mentre invece l'art. 8 6° comma L.898/70 prevede espressamente il limite **della metà** degli importi dovuti dal *debitor debitoris*.

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Dobbiamo invece attendere molti anni ancora per vedere l'estensione di questa garanzia **anche ai figli nati da coppie non coniugate**, che avviene con la L.219/2012 che all'art. 3 2° comma, in particolare al terzo periodo, ha introdotto questa tutela in favore di tutti i figli.

La disposizione è formulata in maniera non felice: *“Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8 2° comma e seguenti L.898/1970”*. Tale norma ha sollevato dubbi in dottrina e giurisprudenza sotto **due profili**:

1) se la norma in questione valga solo a tutela dei figli “non matrimoniali”, rimanendo vigente per i “figli matrimoniali” lo strumento di cui all'art. 156 6° comma; o se invece debba considerarsi norma unificante di tutta la disciplina a tutela dei figli, con implicita abrogazione delle norme che nella separazione e nel divorzio tutelano patrimonialmente i figli (4).

Secondo la principale dottrina (Danovi, Tommaseo) e giurisprudenza (5) non si può parlare di abrogazione dell'art 156 c.c. e 8 L./Div., essendo queste ultime norme a vocazione generale che non possono essere abrogate da norme speciali quali l'art. 3 L.219/2012. **Pertanto quest'ultima si applica solo ai figli “non matrimoniali”, rimanendo la necessità per i figli matrimoniali di ricorrere al 156 6° comma c.c.;**

2) la seconda questione è **quale sia l'effettiva disciplina** prevista dall'art. 3 comma 2: tale norma infatti, se da un lato richiama l'ordine giudiziale similmente all'art.156 6° comma c.c. per la separazione, dall'altro opera un preciso richiamo al

sistema dell'art 8 commi 2 e segg. L.div.. La giurisprudenza di merito appare nettamente orientata a dare maggior rilievo all'espresso richiamo operato alla disciplina dell'art. 8 L.Div. ed a ritenere pertanto che la tutela per i figli non matrimoniali passi dal sistema più diretto di derivazione divorzile, dell'invito diretto stragiudiziale al terzo **(6)**.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Infine, è pacifica in dottrina e in giurisprudenza, la piena applicabilità dell'Obbligo di pagamento diretto del terzo anche a garanzia degli assegni derivanti da procedure di Negoziazione Assistita.

Ciò discende dalla espressa previsione, contenuta nell'art. 6 3° comma della L.162/2014 introduttiva della negoziazione assistita, che l'accordo di N.A. vistato o autorizzato a seconda dei casi, tiene luogo e produce gli effetti dei corrispondenti provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio **(7)**.

Pertanto, nel caso di assegno derivante da N.A. sulla separazione, la tutela sarà quella prevista dall'art.156 6° comma c.c.; mentre in caso di assegno derivante da N.A. sul divorzio, si applicherà la disciplina dell'art. 8 L.898/70.

Inquadramento e natura dell'istituto.

L'obbligo in oggetto, che assume in un caso la natura di **ordine di pagamento giudiziale**, nell'altro quella di un **invito stragiudiziale** al pagamento formulato al terzo da parte

dell'avente diritto, si colloca nel quadro degli **strumenti di garanzia** dei crediti di mantenimento, a fianco degli altri strumenti di garanzia previsti dal sistema:

- l'imposizione di idonee **garanzie reali o personali**;
- l'iscrizione di **ipoteca giudiziale 2818 c.c.** sui suoi beni ;
- **il sequestro** dei beni (o parte dei beni) dell'obbligato.

Sotto il profilo processuale, la Suprema Corte né ha a volte riconosciuto la **natura cautelare (8) altre l'ha negata totalmente (9)** sulla considerazione che tale istituto prescinderebbe sia dal *fumus boni iuris* che dal *periculum in mora* richiesti invece dalle misure cautelari: non serve il “fumus”, esistendo già un titolo, nè il “periculum” data la semplice funzione di garanzia.

Dal punto di vista sostanziale, la principale giurisprudenza inquadra l'istituto come **cessione coattiva del credito**, nell'ambito quindi della cessione del credito di cui all'art.1260 c.c. disposta “ope iudicis” nel caso dell'ordine diretto, o dalla legge nel caso di invito stragiudiziale (10).

Presupposti

Unico presupposto per l'applicazione della garanzia in esame è l'**inadempimento** a uno degli obblighi economici previsti in un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, o all'esito di N.A.. E' stato ritenuto però che un **solo ritardo, magari minimo o avvenuto per pura dimenticanza**, può non essere sufficiente

per concedere l'ordine; in questo senso si segnala Trib. Milano, decreto del 11.2.2014 (11);

La Cassazione ha però affermato che non devono essere indagate le ragioni dell'inadempimento, né deve essere effettuata **alcuna comparazione** tra le ragioni dell'avente diritto e quelle dell'obbligato (12), affermando che l'ordine può essere concesso in presenza di un ritardo o di un inadempimento che faccia temere il ripetersi di pagamenti inesatti, o irregolari anche per le rate successive (da provare allegando il generale disordine nella gestione delle scadenze, precedenti inadempimenti, pagamenti di entità variabile) (13); Al fine di evitare il ripetersi di ritardi e la necessità per l'avente diritto di reiterare procedure giudiziarie inutili ove destinate alla cessata materia del contendere, l'ordine può essere emesso anche se il pagamento avviene dopo la domanda, ma prima dell'emissione concreta del provvedimento (14).

Soggetti legittimati a richiedere la garanzia

I legittimati sono:

- il coniuge avente diritto all'assegno per sé;
- il coniuge nell'interesse dei figli conviventi, minorenni e maggiorenni se non autosufficienti, con legittimazione “*iure proprio*” (15);
- il genitore non coniugato nell'interesse dei figli, ex 337 ter c.c.;

- il figlio maggiorenne ex art. 337 septies c.c. (con legittimazione concorrente con quella del genitore, ma autonoma);
- gli eventuali altri affidatari diversi dai genitori (nonni, zii) **(16)**;

I terzi destinatari dell'obbligo diretto

Dal lato passivo, i soggetti destinatari dell'obbligo sono:

- **il datore di lavoro, pubblico o privato;**
- **enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici;**
- **ogni altro terzo**, tenuto a prestazioni periodiche o una tantum.

Pertanto i cespiti aggredibili possono essere:

- stipendi, indennità, somme comunque dovute dal datore lavoro;
- trattamenti pensionistici **(17)** ;
- eventuali canoni di locazione;
- ogni altra somma comunque dovuta dal terzo all'obbligato, anche diversa dal credito da retribuzione **(18)**;
- le somme dovute quale Reddito di cittadinanza **(19)**.

Il procedimento per l'Art. 156 6° comma c.c.

Il Giudice su richiesta dell'avente diritto può emettere l'ordine di pagamento diretto a carico del terzo.

L'onere probatorio è posto a **carico del richiedente**, sia per la prova dell'esistenza del diritto all'assegno, sia dell'inadempimento dell'onere (mediante la prova del ritardo/omissione; di pregressi inadempimenti; di richieste di messa in mora; della notifica di atti di precetto, etc.). Il richiedente dovrà poi indicare in maniera

precisa chi sia il terzo, anche se questi non è parte del giudizio e non deve essere citato, pena l'impossibilità di ottenere l'ordine.

Fasi in cui è ammissibile richiedere l'ordine

La richiesta è ammissibile:

- **all'udienza presidenziale.** Qui manca ancora tecnicamente un inadempimento, ma il Presidente può valutare il comportamento processuale avanti a sé e/o quello extraprocessuale dell'obbligato, magari in relazione alla violazione dell'obbligo già previsto ex art. 148-316 bis c.c. per il concorso al mantenimento dei figli **(20)**;
- **durante la separazione,** con richiesta al GI a verbale, o con ricorso al GI con il rito camerale;
- **in sentenza di separazione;**
- **con una richiesta congiunta in un verbale di separazione consensuale (per l'efficacia occorre l'omologa);**
- per la prima volta **anche in appello,** non essendo una domanda nuova **(21).**

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la domanda si rivolge al Tribunale territorialmente competente:

- con **ricorso ex 737 c.p.c.** che verrà deciso con decreto in composizione collegiale;
- **o con ricorso ex art. 710 cpc,** sempre con rito camerale;
- **ma anche nel giudizio di divorzio,** se la richiesta avviene **prima del passaggio in giudicato della sentenza sullo status,** dovrà chiedersi l'applicazione del 156 6° comma c.c.

- **invece dopo** il passaggio in giudicato della sentenza sullo status, si ricorrerà al diverso strumento dell'art. 8 L.Div..

Efficacia dell'ordine diretto

Il pagamento da parte del terzo sarà dovuto **dall'avvenuta notifica** allo stesso dell'ordine, che dovrà avvenire come segue:

- si estrae copia autentica del provvedimento con l'ordine diretto;
- si predispone atto di significazione, contenente estremi e codici fiscali dell'obbligato e del percipiente ed estremi bancari su cui effettuare il pagamento;
- si **notifica, anche via pec, l'ordine e la significazione sia al terzo e al debitore principale.**

Limiti quantitativi dell'Ordine diretto

L'art. 156 prevede che l'ordine diretto riguardi “una parte” delle somme che il terzo deve versare all'obbligato al mantenimento.

Per lungo tempo ci sono state grandi dubbi in dottrina e giurisprudenza sul significato di tale limite: si sarebbe dovuto applicare il limite del **quinto dello stipendio** in analogia al disposto dell'art. 545 4° comma c.p.c. sul pignoramento? **oppure quello della metà** delle somme dovute, in analogia con il disposto dell'art. 8 6° comma L.Div.? oppure poteva disporsi anche l'intera somma dovuta? o il limite era semplicemente lasciato alla discrezione del Giudice?

Si segnala per esempio una sentenza del Tribunale Modena che, nel caso di cespiti di lavoro, richiama i limiti previsti dall'art. 545 4° comma cpc per il pignoramento delle retribuzioni **(22)**.

Dopo alcune oscillazioni la Suprema Corte ha chiarito che la decisione deve essere assunta a seconda del caso specifico, tenendo in considerazione sia l'entità dell'assegno di mantenimento, **sia l'entità e la natura** della somma dovuta dal terzo, e pertanto il giudice *“può disporre il pagamento diretto anche dell'intera somma dovuta dal terzo, laddove ciò non ecceda ma anzi realizzi pienamente l'assetto economico determinato in sede di separazione”* (23).

Limiti in caso di concorso tra ordine diretto e pignoramento

Non è infrequente il caso di concorso tra tale ordine ed il pignoramento del medesimo cespite, sia da parte di altro creditore, sia da parte dello stesso avente diritto.

In tali casi, laddove il cespite aggredito sia una forma di **stipendio o salario**, la giurisprudenza applica generalmente il **limite massimo complessivo della metà** dello stipendio (24).

Significative in tal senso una sentenza del 2012 del Tribunale di Mantova (25) che, richiamando anche l'art.8 L.Div. che prevede lo stesso limite, ha respinto la richiesta di ordine diretto sul rilievo che il reddito in questione fosse già stato colpito da pignoramenti e cessioni per la misura pari alla sua metà; nonché un'ordinanza del G.E. del Tribunale di Napoli (26) che, su istanza dell'esecutato in sede di esecuzione presso terzi sullo stipendio già gravato da un ordine diretto di pagamento ex art. 156 6° comma, ha ridotto la somma assegnabile in forza del successivo pignoramento per farla rientrare nei limiti della metà dello stipendio, ritenuto il limite

massimo aggredibile ex art. 545 5° comma cpc, che regola il caso di simultaneo concorso di azioni esecutive di varia natura, anche per analogia con l'istituto simile dell'art. 8 L.Div.

Impugnazioni e reclami

- Se l'Ordine è stato **emesso da G.I.** in corso di causa **non è reclamabile** né in C.App, né al Collegio non essendo misura cautelare tipica (27);
- se **emesso con ordinanza presidenziale**, è reclamabile in Corte d'Appello ex art. 708 u.c. c.c.;
- se **contenuto nella sentenza**, è appellabile insieme alla sentenza definitiva;
- se contenuto **in autonomo procedimento** (710 cpc, o 737 cpc) è reclamabile ex art. 739 c.p.c.

Modifica e revoca.

L'adempimento tardivo non è sufficiente per ottenere la revoca dell'ordine (28).

Invece nel caso di “giustificati motivi sopravvenuti” (figlio maggiorenne divenuto autosufficiente; diminuzione dei redditi dell'obbligato; diversa quantificazione del mantenimento a seguito di procedimento di modifica ex art 710 cpc, etc.) è possibile chiedere la modifica e/o la revoca dell'ordine.

Ugualmente nel caso in cui si debba cambiare il terzo destinatario dell'ordine di pagamento (cambio del datore di lavoro) o si sia modificata la prestazione dovuta dal terzo (per esempio per variazione o cessazione del contratto di locazione).

In tutti questi casi si dovrà ricorrere:

- **al Giudice Istruttore**, in corso di causa;
- **alla C. d'Appello** dopo la sentenza non passata in giudicato;
- **al Tribunale ex art. 710 cpc** con rito in camera di consiglio, dopo il passaggio in giudicato.

Non è possibile invece ottenerne la modifica o la revoca in un giudizio di opposizione all'esecuzione, in quanto il G.E., in presenza di un titolo esecutivo valido, non ha competenza ad esaminare motivi sopravvenuti che, attenendo al merito, possono essere fatti valere solo nella sede competente.

Il procedimento per l'Art. 8 L.898/1970

L'art. 8 come modificato dalla L.74/87, ai commi da 3 a 6 contiene la disciplina dell'invito diretto da parte dell'avente diritto al terzo, applicabile dopo il giudicato sulla sentenza sullo status.

Come già detto, trattasi di **procedimento stragiudiziale** che prevede tre passaggi:

- la **costituzione in mora** dell'obbligato tramite invio di raccomandata a.r. o via pec;
- il decorso del **periodo minimo di 30 giorni** dalla ricezione della messa in mora;
- ove persista l'inadempimento, la **notifica diretta al terzo, con comunicazione anche all'obbligato**, del provvedimento che ha disposto l'assegno e che ne contiene la misura, con **l'invito a versargli direttamente le somme dovute**.

Non si dovrà pertanto fare ricorso all'Autorità Giudiziaria la quale, in tal caso, respingerà la domanda per carenza di interesse ad agire (29)

Efficacia dell'invito diretto

Il versamento diretto da parte del terzo sarà dovuto **dal momento dall'avvenuta notifica dell'invito suddetto.**

Limiti quantitativi

L'art. 8 6° comma L.Div. indica espressamente che il limite entro il quale il terzo deve effettuare il pagamento diretto, è pari alla metà delle somme dallo stesso dovute al coniuge obbligato, ivi compresi gli assegni ed emolumenti accessori.

Il riferimento espresso del 6° comma allo Stato ed agli altri datori di lavoro pubblici e privati, sembra peraltro circoscrivere il limite suddetto ai cespiti derivanti da stipendi e salari.

Concorso tra invito diretto e precedente pignoramento.

L'Art. 8 L.Div. al 5° comma prevede espressamente il caso in esame, attribuendo al G.E. il compito di assegnare e ripartire le somme tra l'avente diritto all'assegno periodico ed i creditori precedente ed intervenuti.

Modifica e revoca.

La revoca del versamento diretto può essere chiesta in caso di cessazione dei presupposti per il pagamento dell'assegno. In tal caso i “giustificati motivi sopravvenuti” andranno fatti valere dall'obbligato avanti al giudice del merito, o nel giudizio

d'Appello, o con ricorso avanti al Tribunale che deciderà con rito camerale ex art. 9 L.Div.

L'onerato non potrà invece far valere tali motivi in sede di opposizione al precetto o all'esecuzione, non essendo il Giudice dell'opposizione competente a valutarli **(30)**.

Mancata esecuzione da parte del terzo e rimedi esperibili

E' possibile che il terzo si rifiuti di adempiere spontaneamente all'ordine diretto notificato, o all'invito diretto comunicato.

Per l'ordine al terzo ex art. 156 6° comma c.c..

In assenza di espresse previsioni della norma, l'orientamento dominante è quello di **escludere l'azione esecutiva diretta** contro il terzo, sulla considerazione che l'ordine, pur avendo natura latamente espropriativa non sia titolo esecutivo nei confronti del terzo. Si segnala un autorevole parere difforme **(31)** che si fonda su due motivi: **a)** sulle argomentazioni espresse da Corte Costituzionale nella sentenza n.236/2002 **(32)** secondo cui l'ordine al terzo contenuto nell'art. 148 c.c. (ora 316 bis c.c.), istituto del tutto analogo, come funzione, a quello dell'art. 156 6° comma c.c., è da ritenersi munito di efficacia esecutiva anche contro il terzo; **b)** nonché sul rilievo che sarebbe contraddittorio avere previsto uno strumento di garanzia aggiuntivo a tutela degli assegni di mantenimento, che fosse però svuotato di contenuto pratico, ove si impedisse all'avente diritto di aggredire direttamente il patrimonio del terzo inadempiente.

Peraltro, per l'opinione prevalente secondo cui l'azione esecutiva diretta non è possibile, in caso di inadempimento del terzo le azioni esperibili potrebbero essere solo le seguenti:

1) o l'azione esecutiva nelle forme del **pignoramento presso terzi**, in cui il debitore principale rimane il soggetto obbligato al mantenimento, mentre il terzo *debitor debitoris* riceve la notifica come terzo pignorato ai fini della sua dichiarazione. In caso di dichiarazione positiva il procedimento si concluderà con un'ordinanza di assegnazione dei crediti dichiarati ex art. 553 c.p.c.; in caso di dichiarazione negativa o comunque contestata, l'avente diritto potrà proporre l'azione endoprocedimentale di accertamento del credito;

2) secondo altra dottrina sarebbe esperibile l'**azione ex art 388 c.p.** contro il terzo, facendo valere la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice;

3) oppure l'azione per l'**accertamento dell'obbligo del terzo**, con l'eventuale richiesta di risarcimento danni, laddove si dimostri che il terzo ha falsamente negato di essere debitore dell'obbligato al mantenimento (**33**). Tale azione verrà introdotta con rito camerale ex art. 737 e segg. cpc avanti al Trib.ordinario e verrà decisa con decreto motivato dopo l'ascolto dell'inadempiente, del P.M. ed assunte informazioni. E' stato ritenuto possibile anticipare gli effetti del decreto chiedendo, ove del caso, l'emissione di ordinanza ex 186 bis cpc (per le somme non contestate) o ex art. 186 quater cpc (somme per le quali sia stata raggiunta la prova).

Per l'invito diretto ex art. 8 L.Div.

In forza del comma 4 dell'art. 8 L.Div., ove il terzo non adempia spontaneamente all'invito di pagamento diretto, l'avente diritto potrà provvedere all'**azione esecutiva diretta contro il terzo**, preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto **(34)**.

NOTE

- 1) Corte Cost. n.144 del 31.5.1983, in Foro It 1983, I, 1493.
- 2) Corte Cost. n.5 del 19.1.1987, in Foro It 1987, I, 670.
- 3) Corte Cost. n.278 del 6.7.1994, in Foro It., I, 2948.
- 4) In questo senso, A.Graziosi, Famiglia e Diritto, 2013.
- 5) Trib. Milano 24.4.2013, in Il Caso.it, 2013; Trib. Mantova 18.2.2016 in Famiglia e diritto, 2017, I, 42.
- 6) Trib. Milano 24.4.2013 e Trib. Mantova 18.2.2016, citate.
- 7) A. Nascosi, in Riv. Aiaf 2016/4; V.Rascioni, Il Familiarista 2018; Trib. Torino VII civ., decr. 18.12.2017, Rel. Carbonaro, in Famiglia, minori e persone 2018, 1.
- 8) Cass. Civ. Sez. I, 2.2.2012 n. 1518, in Ced Cass., 2012.
- 9) Cass. Civ. Sez. I, 28.5.2004 n.10273 in Ced. Cass. 2004.
- 10) Trib. Como 3.7.2013, Il Caso.it, 2013; Trib. Mantova 27.11.2012, Il Caso.it, 2013.
- 11) Trib. Milano, decreto 11.2.2014, in Quot. Giuridico, 2014.
- 12) Cass. Civ. 6.11.2006 n.23668, in Mass.Giur.It., 2006.
- 13) Cass.civ. 22.4.2013 n.9671, in Il Caso.it, 2013, relatore Dogliotti.
- 14) Trib. Taranto, 8.11.1996, in Famiglia e diritto 1997, 2, 131.
- 15) Cass.civ. n.18869 del 8.9.2014, in CED Cass. 2014 .

- 16) Cass.civ. n.6557 del 17.7.1997 in Mass. Giur. It., 1997.
- 17) Cass. Civ. n.13630/1992; Cass. Civ 27.1.2004 n.1398, in Famiglia e Diritto, 2004, 405; Cass.civ. Sez.lav. 28.11.2011, n.25043 in Ced Cassazione, 2011.
- 18) Trib.Napoli, ord. 2.4.2012, Famiglia, persona e successioni; 5, 2012, pag 392.
- 19) Trib. Trani ord. 30.01.2020, in Quot. Giuridico, Leggi d'Italia, 2020.
- 20) G. Servetti, *Le garanzie patrimoniali della famiglia*, a cura di M. Dogliotti, Giuffrè, 2013.
- 21) Cass.civ. 19.12.2003 n.19527, in Arch. Civile 2004, 1220; Cass.civ. 19.12.2003 n.19527, in Arch. Civile 2004, 1220; App. Bologna sez.III, 8.1.2007, n. 36.
- 22) Trib. Modena 5.2.1999, in Famiglia e Diritto 1999, 2, 165.
- 23) Cass.civ. 2.12.1998 n.12204, in Famiglia e diritto, 1999, 3, 293; Cass. civ. 6.11.2006 n.23668, in Nuova Giur. Civ. 2007, 7, 1, 885.
- 24) Trib. Como 3.7.2013, citata.
- 25) Trib. Mantova 27.11.2012, citata.
- 26) Trib. Napoli 14^ sez., Ord. G.E. 17.10.2019.
- 27) Cass.civ.19.2.2003 n.2479 e Cass. Civ.2.2.2012 n.1518.
- 28) Trib. Taranto 8.11.1996, citata.
- 29) Trib. Roma Sez. I, 17.9.2013; Trib. Torino VII sez. decreto del 5.6.2017, in Famiglia, minori e persone 2018, 1).
- 30) Tribunale Genova sentenza 31.8.2000; Cass. Civ., VI sez., Ord. n.28102 del 9.12.2020, in Quotidiano Giuridico, Leggi d'Italia, 2021.
- 31) G. Servetti, op. cit.
- 32) Corte Cost. n.236 del 14.06.2002, in Diritto e Giustizia 2002, f.29,51.
- 33) In tale senso Dogliotti; Carbone; Cass.civ. Sent. 22.4.2013 n.9671, cit.
- 34) Trib. Roma Sez. I, 17.9.2013 , citata.